CAMERA DEI DEPUTATI N. 4634

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 novembre 1967 *(Stampato n. 2288)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(PRETI)

—

Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 dicembre 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 è sostituito dai seguenti:

« Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non può superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.

L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, né superiore, nel massimo, al 7,50 per cento ».

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dai seguenti:

« L'aggio base per l'asta non può essere fissato in misura superiore all'8 per cento e

l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.

L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento né superiore, nel massimo, al 7,50 per cento.

Gli stessi criteri si applicano alle esattorie conferite di ufficio per il decennio 1964-1973 ».

ART. 3.

La riduzione dell'aggio operata a norma degli articoli precedenti ha luogo mediante decreto del Prefetto.

Gli esattori i quali ritengano di non poter gestire la esattoria con la misura di aggio ridotta, ai sensi della presente legge, hanno facoltà di chiedere la rescissione del contratto con effetto per il quinquennio 1969-1973, con istanza presentata al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al primo comma.

L'aggio di riscossione per le esattorie comunque conferite per il quinquennio 1969-1973, non potrà superare il 7,50 per cento.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.